

**Regolamento di attuazione relativo al contributo 0,5 per cento, di cui all'art. 1, comma 441, della L. 27 dicembre 2017 n. 205.**

**ART. 1**

1. A norma dell'art. 1, comma 441 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018, le società di capitali nonché le società cooperative a responsabilità limitata e le società di persone, titolari di farmacia privata, rispettivamente con capitale maggioritario di soci non farmacisti o con maggioranza di soci non farmacisti, versano all'ENPAF un contributo previdenziale pari allo 0,5 per cento del fatturato annuo al netto dell'IVA. Il contributo è versato annualmente entro il 30 settembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.
2. Il contributo è frazionabile in ragione dei periodi dell'anno nei quali le società abbiano le caratteristiche indicate all'art. 1, comma 1.

**ART. 2**

1. In sede di prima applicazione, nell'anno 2018, l'ENPAF acquisisce i dati relativi alle società di cui all'art. 1, comma 1, tramite il Registro delle imprese delle Camere di commercio.
2. La costituzione di una nuova società che abbia le caratteristiche indicate all'art. 1, comma 1, deve essere comunicata all'ENPAF, attraverso l'apposito modulo approvato dal Consiglio di amministrazione dell'ENPAF, entro trenta giorni dalla data di inizio attività comunicata all'Agenzia delle entrate.
3. Ogni modificazione della composizione della compagine societaria, che comporti l'assoggettamento della società al contributo, deve essere comunicata all'ENPAF entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto di cessione delle quote o delle azioni o della modifica dell'atto costitutivo.

**ART. 3**

1. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale IVA, il legale rappresentante della società comunica, tramite l'apposito modello di autoliquidazione approvato dal Consiglio di amministrazione dell'ENPAF, l'ammontare del contributo 0,5 per cento dovuto dalla stessa società.
2. L'ENPAF, entro trenta giorni successivi alla scadenza di cui al comma uno del presente articolo, pone in riscossione, in unica rata, con scadenza al 30 settembre dello stesso anno, il contributo dichiarato nel modello di autoliquidazione, tramite bollettino bancario o altro titolo in riscossione spontanea.

#### ART. 4

1. La mancata presentazione del modello di cui all'art. 3 comma 1 entro il termine fissato o l'indicazione di un importo del contributo risultato non conforme al vero, comporta l'applicazione di una somma aggiuntiva pari, al 30 per cento, in ragione d'anno, del contributo non versato; in ogni caso la somma aggiuntiva non può essere superiore al 60 per cento del contributo dovuto e non versato.
2. La mancata trasmissione delle comunicazioni obbligatorie di cui all'art. 2, commi 2 e 3, comporta l'applicazione delle somme aggiuntive di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Il mancato o ritardato pagamento del contributo posto in riscossione comporta l'applicazione di una somma aggiuntiva, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti percentuali, in ragione d'anno; la sanzione non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi dovuti e non corrisposti entro le scadenze.
4. Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle somme aggiuntive nelle misure previste dai commi precedenti del presente articolo senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi di mora al tasso fissato annualmente con provvedimento dell'Agenzia delle entrate per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo (art. 30, DPR n. 602/1973 e successive modificazioni).
5. È ammessa la riduzione dell'importo delle somme aggiuntive nella misura del 30 per cento in caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.